

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 146/36/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

S.I.A.T srl ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in epigrafe descritta, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento Dirette e IVA, anno 2004. Lamenta la contribuente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente o, in ogni caso, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed inoltre, che i giudici di prime cure non avrebbero correttamente svolto, argomentato, valutato ed interpretato secondo la normativa tributaria applicabile al caso di specie, le contestazioni avanzate e le prove addotte, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

Si è costituito l'Ufficio, contestando le avverse argomentazioni e censure, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente la richiesta di sospensiva rg. 2722/11 ed il merito rg. 855/11 andranno riuniti e trattati unitariamente

L'appello è fondato, quindi, andrà accolto.

E' principio recepito che "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standards prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".

Nell'occasione la Suprema Corte ha, pure, precisato che "la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62 sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento". Orbene nel caso di specie questo Giudice rileva in primo luogo il non eccessivo scostamento e che il contribuente ha dato contezza delle ragioni dello scarto tra l'accertato e il dichiarato, sottolineando la particolare situazione aziendale in cui opera, motivi e documentazione sottoposti all'Ufficio già in fase di contraddittorio (di cui - per altro - non viene data ragione nell'avviso di accertamento del perché sono stati disattesi). Per il che l'accertamento di cui trattasi dovrà dichiararsi illegittimo, in quanto basato sulla sola applicazione dei valori percentuali medi ricavati dagli studi di settore, non rappresentando questo dato, un fatto storicamente noto sul quale fondare una grave presunzione di

reddito, quanto piuttosto una mera estrapolazione statistica di dati che tutt'al più costituisce il punto di partenza della procedura di accertamento del maggior reddito.

In conclusione l'appellata sentenza andrà integralmente riformata ed accolto l'appello della contribuente.

I "giusti motivi" di cui all'articolo 92 c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, vanno, infatti, rinvenuti nell'oggettiva complessità della tematica trattata.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello della contribuente.

Spese compensate.